

Cassa pensione ASIPG / feusuisse

Piano LPP H4-E12k 2024 ampliato

Persone assicurate

Sono assicurati obbligatoriamente tutti i dipendenti assoggettati all'obbligo contributivo AVS, che percepiscono un salario annuo superiore a CHF 12'000.--. Devono essere assicurati:

- i rischi morte e invalidità, dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età
- le prestazioni di vecchiaia, dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età

Gli indipendenti possono farsi assicurare facoltativamente alle medesime condizioni dei dipendenti

Salario annuo assicurato

Il salario assicurato corrisponde al salario annuo AVS presumibile. Il salario assicurato ammonta al massimo a CHF 294'000.--.

Contributi

I contributi annui vengono calcolati in percento del salario annuo assicurato e sono per almeno la metà a carico del datore di lavoro.

I saggi di contribuzione vevolevoli attualmente sono indicati nella tabella figurante a tergo.

I contributi annuali sono pagabili posticipatamente (risparmio degli interessi) in rate trimestrali o mensili.

Coordinamento con l'assicurazione infortuni

Per principio le prestazioni dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF precedono quelle della LPP. Per le persone che non sono assicurate conformemente alla LAINF (gli indipendenti) la copertura assicurativa viene estesa anche agli infortuni (contributo supplementare di poca entità).

Interlocutori per eventuali domande

Cassa di compensazione
dell'artigianato svizzero
Casella postale
3001 Berna

Telefono 031 379 42 42
Fax 031 379 42 43
E-mail ak105@ak105.ch
Internet www.ak105.ch

Cassa pensione ASIPG / feusuisse

Piano LPP H4-E12k 2024 ampliato

Prestazioni previdenziali

Genere Piano H4-E12k

Prestazioni di vecchiaia

Rendita di vecchiaia	Vedi disposizioni per la rendita di vecchiaia
Rendita per figli di pensionato	20% della rendita di vecchiaia, per ogni figlio

Prestazioni in caso d'invalidità

Rendita d'invalidità	40% del salario assicurato, l'obbligo di prestazione inizia di norma insieme a quello dell'AI
Rendita per figli d'invalido	20% della rendita d'invalidità, per ogni figlio
Esonero dal pagamento dei contributi	In vigore dopo tre mesi dall'inizio dell'invalidità

Prestazioni in caso di decesso

Rendita per coniugi / Rendita per conviventi	60% della rendita d'invalidità, risp. della rendita di vecchiaia in corso
Rendita per orfani	20% della rendita d'invalidità, risp. della rendita di vecchiaia in corso per ogni figlio
Capitale di decesso	Corrispondente all'avere di vecchiaia disponibile sempre che esso non venga utilizzato per il finanziamento di una rendita per coniugi / rendita per conviventi

Contributi in % del salario assicurato

Età**	18-24	25-34	35-44	45-54	55-65/64
Accrediti di vecchiaia	-	5.00%	7.10%	10.70%	12.80%
Assicurazione per l'adeguamento al rincaro delle rendite d'invalidità e per i superstiti	(0.10%*)	(0.10%*)	(0.10%*)	(0.10%*)	(0.10%*)
Fondo di garanzia	-	*	*	*	*
Spese di amministrazione	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%
Assicurazione per il rischio di decesso e d'invalidità	1.40%	2.10%	2.90%	3.40%	3.40%
Contributo totale	1.50%	7.20%	10.10%	14.20%	16.30%
Supplemento copertura infortuni	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%

* L'onere per questi contributi viene assunto totalmente dalla Cassa pensione.

** L'età determinante per il calcolo dei contributi corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Disposizioni per la rendita di vecchiaia

L'ammontare della rendita di vecchiaia è subordinato all'avere di vecchiaia disponibile che dipende a sua volta:

- dall'età all'inizio dell'assicurazione
- dall'ammontare del salario assicurato
- dall'ammontare della prestazione di libero passaggio trasferita dal dipendente e da ulteriori versamenti unici regolamentari
- dal tasso d'interesse*
- all'aliquota di conversione per la rendita*

* definita dalla Commissione d'assicurazione; per la parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia (prestazioni minime secondo la LPP) vigono le prescrizioni minime legali